

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2116}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUFFINO, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, SOTTANELLI, ROSATO

Modifica all'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ordinanze del sindaco, a tutela della sicurezza urbana, per la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali e della conservazione di bevande alcoliche refrigerate

Presentata il 24 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Alcune vie, piazze e aree delle più grandi e popolate città italiane sono notoriamente interessate dal cosiddetto fenomeno della « movida » e dai suoi effetti negativi, che spesso si traducono in ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica, di vandalismo e alle volte di resistenza nei confronti dei controlli delle Forze dell'ordine, che intervengono con l'obiettivo di tutelare la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica, il decoro urbano e la quiete pubblica e privata.

La vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche può determinare o agevolare forme di aggregazione e assembramenti nelle piazze, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito nonché riflettersi negativamente sulla

libera circolazione delle persone in specifiche aree.

Alcune tipologie di esercizi commerciali sono parte attiva di questo fenomeno e spesso favoriscono, nell'area loro circostante, situazioni che generano assembramenti spontanei non pienamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori e gli organi deputati al controllo. Inoltre, il protrarsi di tali assembramenti in limitate aree prospicienti gli esercizi attivi in orari notturni, oltre a determinare delle situazioni di potenziale pericolo per le persone e le cose, causano anche un profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe, specie quando connesso al consumo di alcolici e ai conseguenti fenomeni derivanti dallo stato di ebbrezza.

Le limitazioni agli orari delle attività che effettuano la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, già adottate in molte città, hanno prodotto effetti favorevoli sul territorio, limitando il propagarsi, non solo dei citati fenomeni di disturbo della vivibilità urbana, ma anche di fenomeni criminali o di illegalità.

Attualmente, il sindaco, per motivi imperativi di interesse generale può limitare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all'arredo urbano, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute degli abitanti. Il sindaco può, inoltre, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), emanare ordinanze contingibili e urgenti nei casi previsti dalla stessa disposizione, che, però, possono intervenire solo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e non in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali. Le attività di controllo sono condizionate dalle difficoltà oggettive di accertare che la vendita di prodotti alcolici sia avvenuta in fasce orarie vietate da ordinanze comunali.

Trattandosi di uno strumento straordinario, adottabile unicamente con la sussistenza di entrambi i requisiti di « contingibilità » ed « urgenza », mal si adatta a regolamentare situazioni già consolidate, atteso che potrebbe essere impugnato per profili di illegittimità in ragione della carenza dei presupposti. Inoltre, una volta scaduto il termine di vigenza, lo strumento non è reiterabile, venendo a mancare i presupposti di contingibilità ed urgenza.

Ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 50 del TUEL, il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale, in determinate aree delle città inte-

ressate da un afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

L'inosservanza delle summenzionate ordinanze emanate dal sindaco, ai sensi del comma 7-bis.1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che il provvedimento sia preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento nel quale sia esplicitata la motivazione dello stesso, al fine di consentire la presentazione di memorie difensive. Ancorché la norma faccia riferimento ad « aree », si tratta di provvedimenti di fatto rivolti a singoli esercizi, per i quali occorre effettuare un'apposita istruttoria e una raccolta degli elementi posti a fondamento dell'esercizio del potere pubblico. In tali casi, l'ordinanza è reiterabile, in quanto ordinaria, ma ciò comporta una nuova istruttoria che aggrava il procedimento e non offre agli amministratori locali, soprattutto dei grandi centri urbani, uno stru-

mento concreto di contrasto dei fenomeni richiamati.

Si ritiene, quindi, utile l'introduzione della facoltà per il sindaco di adottare un provvedimento ordinatorio per ragioni di « sicurezza urbana », secondo la fattispecie sancita dal comma 4-*bis* dell'articolo 54 del TUEL, che disponga un orario di apertura dalle ore sette alle ore ventidue, per il periodo di un anno eventualmente rinnovabile, per gli esercizi di commercio al dettaglio e di vicinato, disciplinati dall'articolo 4, comma 1, lettere *b*) e *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e per gli esercizi pubblici per la somministrazione di bevande alcoliche, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 25 agosto 1991, n. 287. Nel rispetto di tale fascia oraria, l'esercente può determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle tredici ore giornaliere. L'ambito operativo di tale misura non si applica solo alle zone delle città interessate da un afflusso particolarmente rilevante di persone o comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, ma riguarda tutte le aree ove sia necessario prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità di cui all'articolo 54, comma 4-*bis*, del TUEL. La presente proposta di legge, al fine di rispondere alle suddette necessità, si

compone di un solo articolo recante modifiche all'articolo 50 del TUEL, in materia di competenze del sindaco. Si prevede che il sindaco possa emanare delle ordinanze non contingibili ed urgenti, di durata annuale, rinnovabili, relative agli esercizi di vicinato e di commercio al dettaglio del settore alimentare e misto che dispongano la prescrizione di limitazioni dell'orario di apertura al pubblico. In particolare, la disposizione prevede che in tutti i giorni della settimana, all'interno della fascia oraria fra le ore sette e le ore ventidue, l'esercente abbia la facoltà di determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio senza la possibilità di superare il limite delle tredici ore giornaliere. Inoltre, al fine di permettere alla polizia locale di eseguire i controlli nell'arco di tutta la giornata e assicurarsi che tanto le disposizioni sulla corretta conservazione delle bevande e degli alimenti commercializzati quanto quelle sugli orari di apertura e vendita degli alcolici siano rispettate. Vengono, infine, introdotte sanzioni amministrative pecuniarie per i trasgressori delle normative suddette simili a quelle già previste dall'articolo 50, comma 7-*bis*.1, del TUEL nonché la possibilità di sospensione dell'attività fino a quindici giorni nel caso di reiterata inosservanza nell'arco di sei mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7-*bis*.1 sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*.2. Il sindaco, al fine di tutelare la sicurezza urbana nonché di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminali o di illegalità, come definiti dal comma 4-*bis* dell'articolo 54 del presente testo unico, può disporre, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con ordinanza non contingibile e urgente, di durata annuale, rinnovabile, relativa agli esercizi commerciali del settore alimentare e misto di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *b*) e *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, siti in specifiche aree del territorio comunale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico, in tutti i giorni della settimana, dalle ore sette alle ore ventidue, con la facoltà dell'esercente di determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio senza possibilità di superare il limite delle tredici ore giornaliere. Le medesime ordinanze possono prevedere ulteriori prescrizioni relative alla conservazione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in appositi apparecchi di refrigerazione e raffrescamento.

7-*bis*.3. L'inosservanza delle ordinanze emanate ai sensi del comma 7-*bis*.2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 750 euro a 7.500 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0113220